

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL PERIODO
DI RIFERIMENTO DA PRENDERE A BASE PER IL CALCOLO DELLE
PENSIONI**

*Testo approvato con ministeriale del 27 novembre
2001 – G.U. del 7 gennaio 2002
(per i periodi di iscrizione dal 1.1.2002 al 31.12.2007)*

1. Il periodo di riferimento ed il numero di anni di più elevato reddito da prendere a base per il calcolo delle pensioni erogate dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, saranno pari a venti su venticinque per le pensioni che matureranno i requisiti dal 1° gennaio 2002.
2. Per coloro che alla data del 31/12/2001 hanno compiuto almeno quarantacinque anni di età e maturato almeno dieci anni di anzianità nel rispetto del pro rata in relazione all'anzianità già maturata, l'importo della pensione sarà costituito dalla somma di due quote:
3. a) una prima quota, corrispondente all'anzianità già maturata al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, determinata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente fino tale data;
4. b) una seconda quota, corrispondente alle ulteriori anzianità, determinata in base ai criteri previsti dal presente provvedimento.
5. L'importo della pensione ottenuto dalla somma delle due quote non potrà comunque essere superiore a quello conseguibile utilizzando l'intera anzianità maturata al momento del pensionamento nel sistema di calcolo previsto per la prima quota.

*Testo approvato con ministeriale del 21 dicembre
2006 – G.U. del 6 febbraio 2007
(per i periodi di iscrizione successivi al 31.12.2007)*

1. Il periodo di riferimento ed il numero di anni di più elevato reddito professionale da prendere a base per il calcolo delle pensioni erogate dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, saranno pari a tutti gli anni di iscrizione maturati fino all'anno antecedente a quello del pensionamento, con esclusione dei peggiori cinque, per le pensioni che matureranno i requisiti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione ministeriale della presente disposizione (1).
La media dei redditi deve comprendere almeno 25 anni salvo quanto previsto al comma successivo.
Non è prevista l'esclusione dei peggiori cinque redditi professionali, qualora gli anni di iscrizione maturati siano inferiori a 25.
2. Per coloro che al 31 dicembre dell'anno di approvazione ministeriale del presente regolamento (2) abbiano compiuto almeno quaranta anni di età e maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, nel rispetto del principio del pro rata, l'importo della pensione sarà costituito dalla somma di più quote. La prima e l'eventuale seconda quota, corrispondenti ai periodi di anzianità già maturata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, calcolate secondo i criteri fissati dalla delibera del Comitato dei Delegati del 19.01.2001, approvata con provvedimento ministeriale del 27/11/2001, e l'ultima calcolata secondo le modalità previste del presente Regolamento, con riferimento ai periodi di iscrizione maturati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso (3).
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle pensioni contributive, previste dall'art. 4 del Regolamento Generale della Cassa, per le quali vigono specifici sistemi di calcolo.

(1) pensioni che matureranno i requisiti dal 1° gennaio 2008;

(2) 31 dicembre 2007;

(3) A partire dal 1° gennaio 2008.